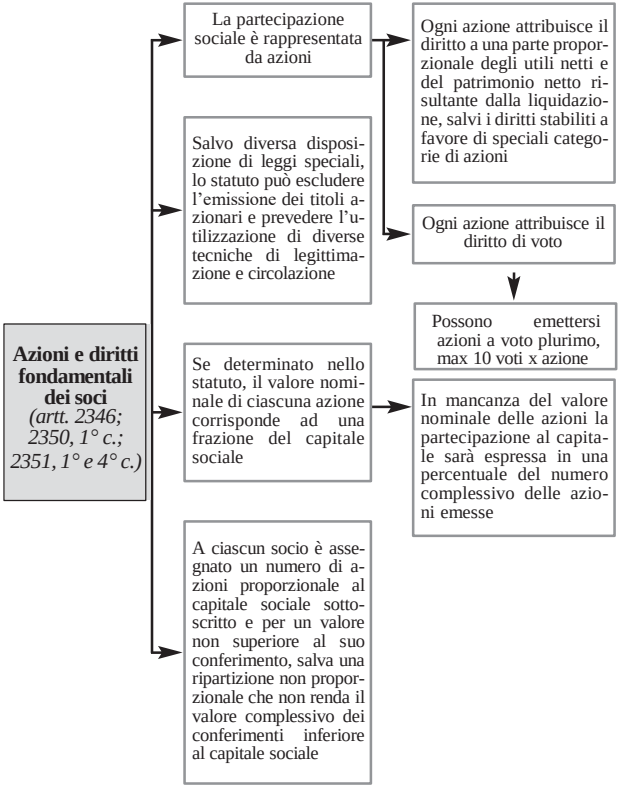
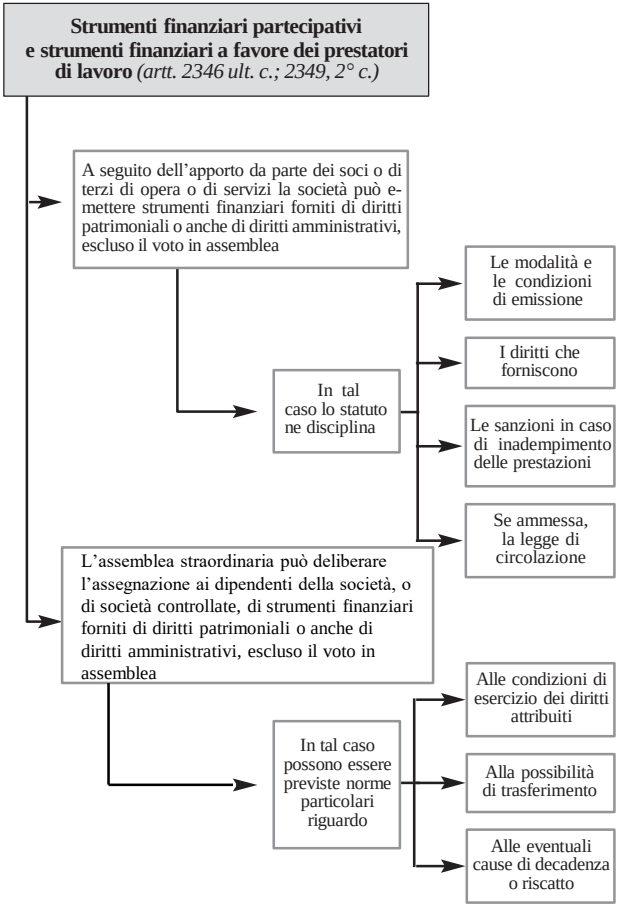

Azioni e diritti fondamentali dei soci
(artt. 2346; 2350, 1° c.; 2351, 1° e 4° c.)
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni
Ogni azione attribuisce il diritto di voto
Possono emettersi azioni a voto plurimo, max 10 voti x azione
Salvo diversa disposizione di leggi speciali, lo statuto può escludere l'emissione dei titoli azionari e prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale
In mancanza del valore nominale delle azioni la partecipazione al capitale sarà espressa in una percentuale del numero complessivo delle azioni emesse
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale al capitale sociale sottoscritto e per un valore non superiore al suo conferimento, salva una ripartizione non proporzionale che non renda il valore complessivo dei conferimenti inferiore al capitale sociale


Strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro (artt. 2346 ult. c.; 2349, 2° c.)
A seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi di opera o di servizi la società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto in assemblea
In tal caso lo statuto ne disciplina
Le modalità e le condizioni di emissione
I diritti che forniscono
Le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni
Se ammessa, la legge di circolazione
L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società, o di società controllate, di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto in assemblea
In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo
Alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti
Alla possibilità di trasferimento
Alle eventuali cause di decadenza o riscatto

Azioni a favore dei dipendenti e azioni correlate *(artt. 2349, 1° c., 2350, 2° e 3° c.)*

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può assegnare utili ai dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, proporzionata agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare ai prestatori di lavori, prevedendone la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti agli azionisti

Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente

Fuori dai casi di cui all'art. 2447-*bis* (patrimoni destinati), la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. In tal caso lo statuto stabilisce

- I criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore
- Le modalità di rendicontazione
- I diritti attribuiti a tali azioni
  - Ai possessori di azioni correlate non possono essere corrisposti dividendi in misura superiore agli…
- Le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria

Azioni di godimento, azioni a voto limitato; azioni di risparmio *(artt. 2351, 2° e 3° c.; 2353; art. 145, 1° e 2° c. Tuf)*

Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento, attribuite ai possessori delle azioni rimborsate nella riduzione reale del capitale *(art. 2445)*, non danno diritto di voto in assemblea, ma concorrono:

- Nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale
- In caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale

Azioni con diverse modalità di esercizio del diritto di voto:

- Azioni senza diritto di voto
- Azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti
- Azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative

Le società non quotate e che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono prevedere che, in relazione alle azioni possedute da uno stesso soggetto:

- Il diritto di voto sia limitato ad una misura massima
- Sia introdotto il c.d. voto scalare

Azioni riservate alle società quotate
(art. 145, 1° e 2° c. Tuf)

Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea possono emettere azioni prive del diritto di voto (azioni di risparmio), dotate di privilegi di natura patrimoniale

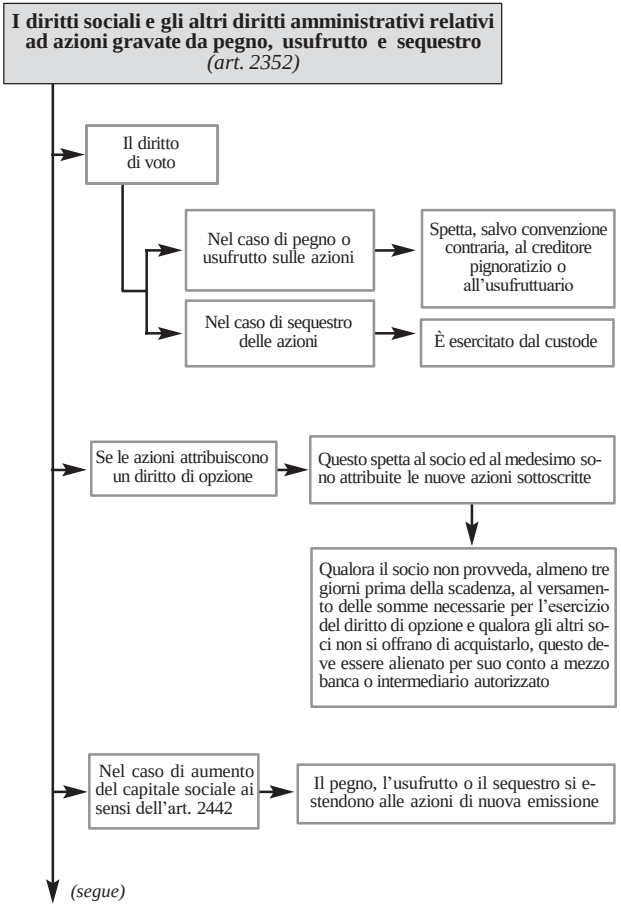
L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità di esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio

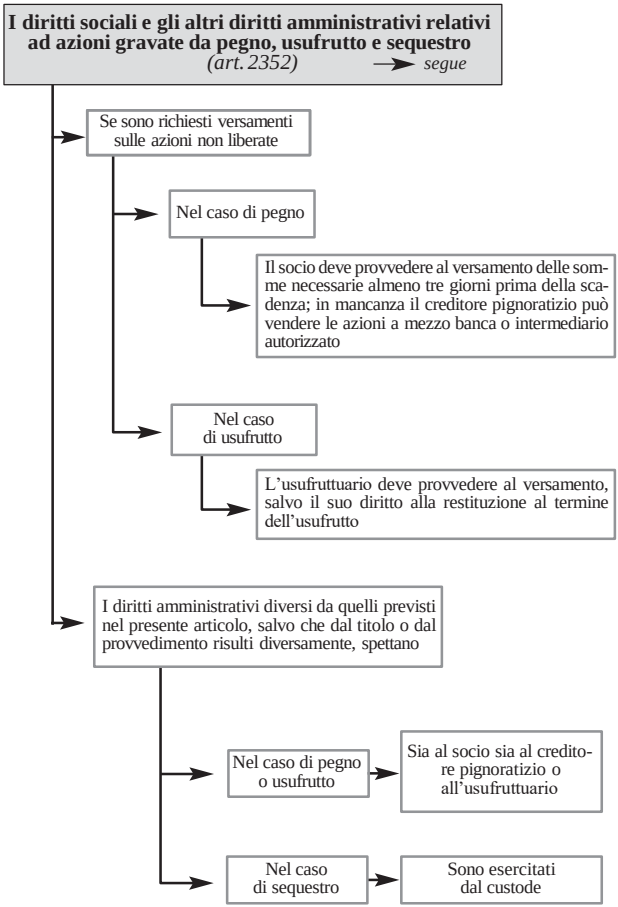
Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni
(art. 2352, art. 3, c. 1° e 2°, r.d. 239/1942)

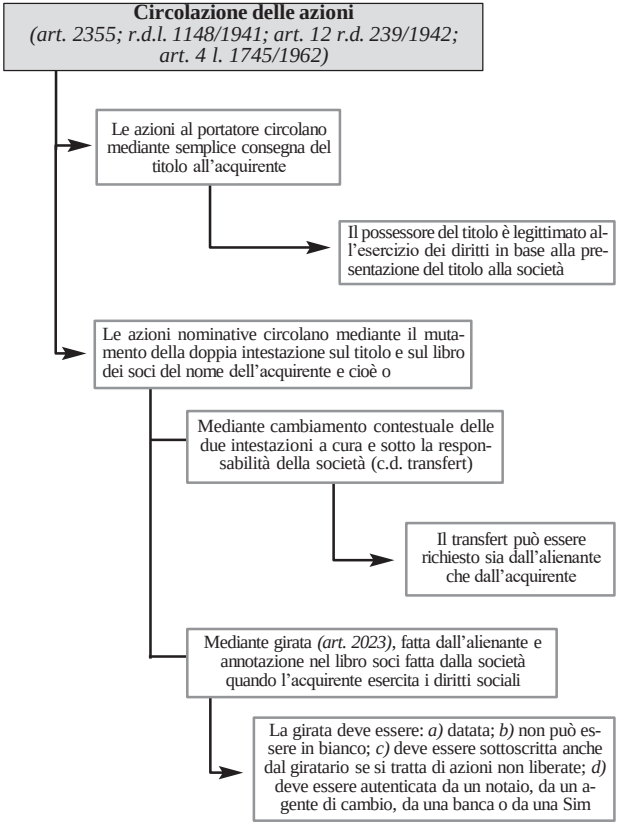
La costituzione in usufrutto o in pegno delle azioni nominative avviene, a cura della società emittente, mediante annotazione del vincolo sul titolo e nel libro soci

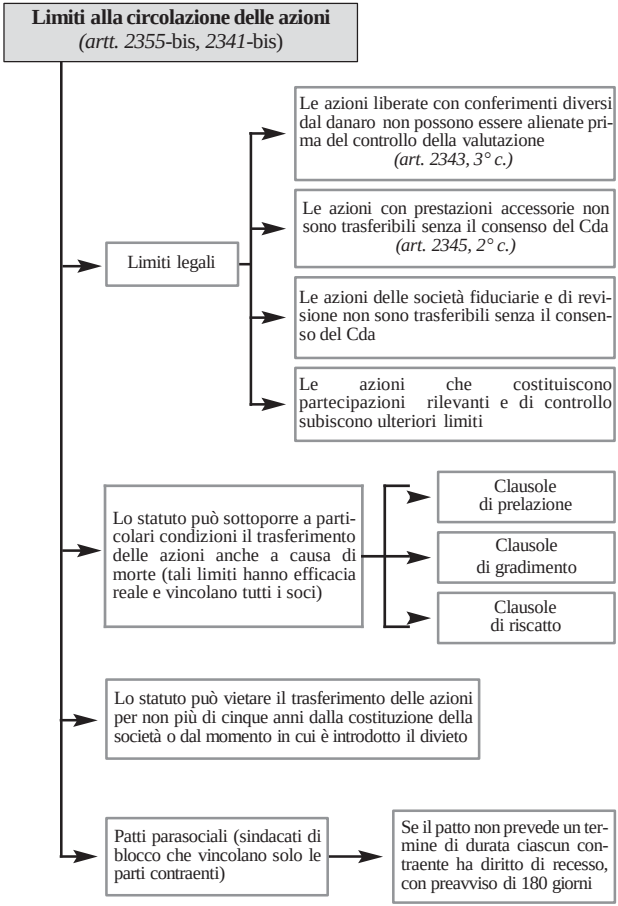
I pignoramenti, i sequestri e le altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo

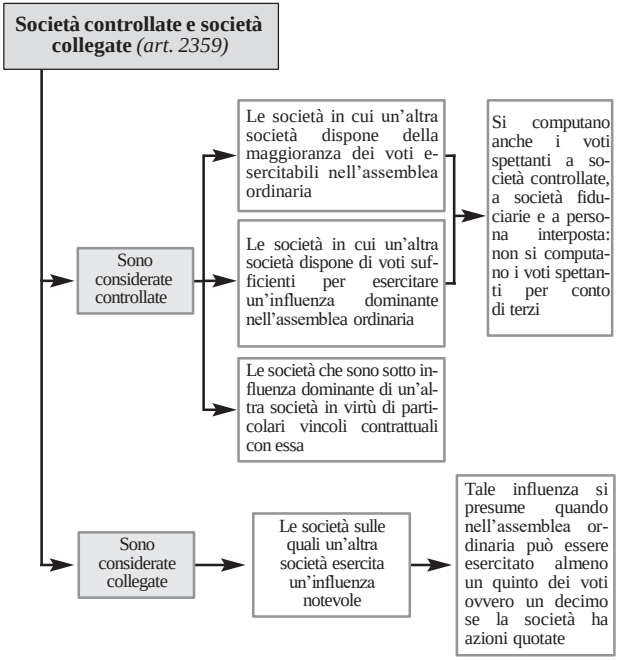
La costituzione in pegno può avvenire anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola in garanzia o altra equivalente


I diritti sociali e gli altri diritti amministrativi relativi ad azioni gravate da pegno, usufrutto e sequestro
(art. 2352)
Il diritto di voto
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni
Spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario
Nel caso di sequestro delle azioni
È esercitato dal custode
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione
Questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le nuove azioni sottoscritte
Qualora il socio non provveda, almeno tre giorni prima della scadenza, al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca o intermediario autorizzato
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2442
Il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione
(segue)


I diritti sociali e gli altri diritti amministrativi relativi ad azioni gravate da pegno, usufrutto e sequestro
(art. 2352)
segue
Se sono richiesti versamenti sulle azioni non liberate
Nel caso di pegno
Il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni a mezzo banca o intermediario autorizzato
Nel caso di usufrutto
L'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto
I diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo, salvo che dal titolo o dal provvedimento risulti diversamente, spettano
Nel caso di pegno o usufrutto
Sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario
Nel caso di sequestro
Sono esercitati dal custode


Circolazione delle azioni
(art. 2355; r.d.l. 1148/1941; art. 12 r.d. 239/1942; art. 4 l. 1745/1962)
Le azioni al portatore circolano mediante semplice consegna del titolo all'acquirente
Il possessore del titolo è legittimato all'esercizio dei diritti in base alla presentazione del titolo alla società
Le azioni nominative circolano mediante il mutamento della doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci del nome dell'acquirente e cioè o
Mediante cambiamento contestuale delle due intestazioni a cura e sotto la responsabilità della società (c.d. transfert)
Il transfert può essere richiesto sia dall'alienante che dall'acquirente
Mediante girata (art. 2023), fatta dall'alienante e annotazione nel libro soci fatta dalla società quando l'acquirente esercita i diritti sociali
La girata deve essere: a) datata; b) non può essere in bianco; c) deve essere sottoscritta anche dal giratario se si tratta di azioni non liberate; d) deve essere autenticata da un notaio, da un agente di cambio, da una banca o da una Sim


Limiti alla circolazione delle azioni
(artt. 2355-bis, 2341-bis)
Limiti legali
Le azioni liberate con conferimenti diversi dal danaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione
(art. 2343, 3° c.)
Le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del Cda
(art. 2345, 2° c.)
Le azioni delle società fiduciarie e di revisione non sono trasferibili senza il consenso del Cda
Le azioni che costituiscono partecipazioni rilevanti e di controllo subiscono ulteriori limiti
Lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni anche a causa di morte (tali limiti hanno efficacia reale e vincolano tutti i soci)
Clausole di prelazione
Clausole di gradimento
Clausole di riscatto
Lo statuto può vietare il trasferimento delle azioni per non più di cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui è introdotto il divieto
Patti parasociali (sindacati di blocco che vincolano solo le parti contraenti)
Se il patto non prevede un termine di durata ciascun contraente ha diritto di recesso, con preavviso di 180 giorni


Società controllate e società collegate (art. 2359)
Sono considerate controllate
Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
Si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi
Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa
Sono considerate collegate
Le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole
Tale influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate